

COMUNE DI MARSICOVETERE

Provincia di Potenza



Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 76 /2023

Data 10/08/2023

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELL'ORDINE DELLA SICUREZZA DELLA QUIETE PUBBLICA E PER IL DECORO DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI FERRAGOSTO SUL MONTE VOLTURINO, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 12 E IL 16 AGOSTO 2023.

IL SINDACO

Premesso che per le festività di Ferragosto sono previste, come consuetudine, attività di campeggio libero (bivacco) temporaneo sul Monte Volturino, per le quali, come avvenuto negli anni pregressi è prevista una notevole affluenza di persone;

Viste la richieste di attività di campeggio libero (bivacco) temporaneo sul Monte Volturino e le relative istanze di autorizzazioni in itinere;

Tenuto conto che l'area rientra all'interno dell'ente parco nazionale appennino lucano Val d'Agri Lagonegrese e pertanto si è ritenuto necessario richiedere un parere in merito, pervenuto con nota di prot. dell'ente 11334 del 13/06/2023 con le relative prescrizioni;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. g) dell'allegato A del D.P.R. 8 dicembre 2007, che vieta, su tutto il territorio del parco il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo (bivacco) autorizzato dalle competenti autorità territoriali ai sensi del D. Lgs 31/03/1998 n. 112;

Vista la nota Questura di Potenza del 05/08/2023 prot.14614 con la quale vengono sollecitati i Sindaci nell'adozione di misure al fine di elevare i livelli di sicurezza pubblica e di vigilanza nelle località di maggiore afflusso turistico e che il territorio della Val D'agri rientra nel novero delle aree turistiche maggiormente frequentate al fine di garantire la prevenzione di eventi criminosi e la tutela dell'ordine della sicurezza e della quiete pubblica;

Visto l'art. 8 c. 1 lett. a) e lett. b) del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017 n. 48 e in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro, della vivibilità in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi; alla prevenzione e al contrasto dell'insorgere di episodi criminosi e a tutelare l'incolumità fisica della popolazione, l'illecita occupazione del suolo pubblico o di violenza anche legati all'abuso di alcol o di sostanze stupefacenti ecc.;

Ritenuto che la legge ha a riferimento non solo l'eliminazione ma anche la prevenzione di un grave pericolo e quindi si ritiene necessario provvedere in merito con ordinanza cautelare *extra ordinem* al fine di garantire la tutela dell'ordine della sicurezza e della quiete pubblica del decoro dell'ambiente e del patrimonio culturale, adottando provvedimenti ritenendo di disporre prescrizioni specifiche viste le motivazioni suesposte;

Sentiti i pareri degli uffici competenti in merito alla regolamentazione della porzione di territorio (allegato) relativi alle aree dedicate per il bivacco, a quelle riservate all'utenza debole, alle aree interdette al campeggio, ai parcheggi ecc..

Vista la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s. m. i;

Visto l'art. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a norma dell'art. 31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265;

Visto l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s. m. i., approvazione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Visto il decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 conv. con modificazione dalla legge n. 48 del 18 aprile 2017;

Viste le prescrizioni ai sensi della L. 353/2000, della legge regionale 13/2005

Visto l'art. 2 c. 1 e l'art. 3 c. 1 lett g), l'art. 4, 5, 7, 8 dell'allegato A al D.P.R. 8 dicembre 2007;

COMUNE DI MARSICOVETERE

Provincia di Potenza



Ufficio del Sindaco

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, le prescrizioni da rispettare come di seguito:

- La sosta deve avvenire **esclusivamente** in aree destinate a tale scopo e per il “*bivacco*” deve rientrare nelle modalità e tipologia di **temporaneità** dichiarata nella richiesta;
- La fruizione del territorio del Parco deve avvenire unicamente lungo i sentieri o tracciati naturali e nel rispetto della “*carringcapacity*” dei camminamenti;
- È vietata la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea e del legnatico, salvo quello secco giacente a terra;
- È vietata qualsiasi azione di danneggiamento o di disturbo delle specie animali;
- È vietato l’uso di qualsiasi tipo di veicolo a motore al di fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù;
- È vietata l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo;
- È vietata la realizzazione di qualsiasi tipo di manufatto che assuma carattere permanente;
- È vietato l’abbandono anche temporaneo di rifiuti e detriti;
- È vietato accendere fuochi al di fuori delle strutture destinate a tale scopo;

DISPONE

- La trasmissione del presente atto al Comando Stazione Carabinieri di Villa d’Agri, al Comando della Polizia Locale e a S.E. il Prefetto di Potenza, ai sensi dell’art.54 bis, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché sia fornita l’assistenza della Forza Pubblica necessaria per l’osservanza della presente Ordinanza.
- La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ed affissa mediante manifesti al fine che venga resa pubblica su tutto il territorio comunale, assicurando la massima diffusione e pubblicità;
- La pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Marsicovetere.

Per l’attuazione del presente provvedimento:

DEMANDA

- Alla Polizia Locale per la regolamentazione della disciplina della circolazione statica e dinamica;
- All’ufficio Tecnico Comunale e all’ufficio commercio e attività produttive per quanto di rispettiva competenza.

AVVERTE

Che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, prevedono l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti in materia.

Le forze dell’Ordine e la Polizia Locale sono incaricati della vigilanza sul rispetto del presente provvedimento.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

COMUNE DI MARSICOVETERE

--- Provincia di Potenza ---



Ufficio del Sindaco

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7.8.90, n° 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ricorso al TAR di Basilicata (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24.11.71 n° 1199).

Marsicovetere, 10/08/2023

IL SINDACO
Marco ZIPPARRI

